SENATO DELLA REPUBBLICA

XV LEGISLATURA —

N. 25

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore MANZIONE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 APRILE 2006

Norme per l'accesso dei membri del Parlamento ai luoghi di ricovero e cura del Servizio sanitario nazionale

TIPOGRAFIA DEL SENATO (650)

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Onorevoli Senatori. – L'esigenza di assicurare un diritto di accesso «diretto» di singoli parlamentari alle strutture sanitarie pubbliche e private, al fine di acquisire elementi informativi sulle condizioni in cui opera il Servizio sanitario nazionale, è stata più volte prospettata in occasione di dibattiti e di convegni aventi per tema la salute dei cittadini. Com'è noto, l'ordinamento già prevede il diritto di accesso in capo ai deputati e senatori negli istituti penitenziari (articolo 67, primo comma, lettera *b*), della legge 26 luglio

1975, n. 354) e nelle strutture militari (articolo 1 della legge 24 giugno 1998, n. 206), ma nessuna norma prevede che analogo diritto possa essere esercitato liberamente – ossia senza autorizzazione – dai parlamentari presso i luoghi di ricovero e cura. Il presente disegno di legge, composto di un solo articolo, è diretto ad eliminare tale lacuna, consentendo a ciascun «eletto dal popolo» la facoltà di accedere a tali istituti nell'esercizio della sua funzione ispettiva.

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

- 1. I membri del Parlamento possono visitare senza autorizzazione tutti i luoghi di ricovero e cura dove si svolge il servizio sanitario nazionale, salve le limitazioni connesse alla natura particolare delle attività ed alla funzionalità delle strutture.
- 2. Nel corso della visita presso i luoghi di cui al comma 1, i membri del Parlamento, accompagnati dal direttore del reparto, ricevono tutte le informazioni relative alla struttura e possono incontrare il personale medico e gli ammalati.